

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 14,
COMMA 2 (SETTORI SPECIALI), LETTERA B) E DELL'ART. 50,
COMMA 1, LETTERA E), DEL D. LGS. 31/03/2023 N. 36, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 AUTOBUS CLASSE I,
CON ALIMENTAZIONE A METANO GNC**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: **ING. ALESSIA FURNO SOLA**

Sommario

| | |
|--|----|
| CAPITOLATO SPECIALE | 1 |
| CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO | 3 |
| Art. 1 - Oggetto dell'appalto | 3 |
| Art. 2 - Durata dell'appalto | 4 |
| Art. 3 - Ammontare dell'appalto | 4 |
| CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE | 4 |
| Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto | 4 |
| Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto | 4 |
| Art. 6 - Fallimento dell'Appaltatore | 5 |
| Art. 7 - Comunicazioni con l'appaltatore e suo domicilio | 5 |
| Art. 8 - Risoluzione del contratto- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c. - Recesso dal contratto | 6 |
| CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE | 7 |
| Art. 9 - Esecuzione della fornitura e garanzia definitiva | 7 |
| Art. 10 - Consegna e collaudo | 8 |
| CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA | 10 |
| Art. 11 - Revisione prezzi | 10 |
| Art. 12 Pagamenti | 10 |
| Art. 13 Penali | 10 |
| CAPO 5 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO | 10 |
| Art. 14 Subappalto | 10 |
| Art. 15 - Responsabilità in materia di subappalto | 10 |
| Art. 16 - Pagamento dei subappaltatori | 11 |
| CAPO 6 - GARANZIE | 11 |
| Art. 17 - Garanzie ulteriori | 11 |
| CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA | 11 |
| Art. 18 - Norme di sicurezza generali | 11 |
| CAPO 8 - ALTRO | 11 |
| Art. 19 Foro competente e controversie | 11 |
| Art. 20 Trattamento dei dati personali | 12 |

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura di autobus della tipologia e nella quantità sotto specificate, con consegna presso la sede di Atap spa (Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli – S.p.A) di Biella, Corso G.A. Rivetti 8/b (codice NUTS ITC13).

L'appalto prevede, oltre alla fornitura dei veicoli come specificato nell'Allegato 1, l'immatricolazione come specificato al punto 2, l'assistenza tecnica in garanzia come specificato al punto 3a, la formazione all'uso e alla manutenzione da erogarsi al personale ATAP come specificato al punto 3b.

1. Fornitura: la fornitura è costituita da un unico lotto poiché individuato utilizzando criteri dimensionali e di alimentazione:

LOTTO UNICO: n° 2 autobus di linea di tipo urbano cortissimo (lunghezza indicativa mt. 7,20) CLASSE I, alimentati a metano GNC, con allestimento e caratteristiche come specificato in Allegato 1, da immatricolarsi in servizio pubblico di linea; in sede di presentazione dell'offerta dovrà essere fornita quotazione separata per i singoli accessori/allestimenti necessari ai fini del finanziamento dei veicoli secondo le vigenti norme previste dalla Regione Piemonte.

Il termine ultimo per l'emissione dell'ordinativo da parte di ATAP, è fissata a 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte; i prezzi e gli altri contenuti espressi in offerta si intenderanno, pertanto, fissi ed immutabili fino a tale data.

2. Immatricolazione: l'immatricolazione dei veicoli dovrà essere effettuata a cura e carico del fornitore.

3. Assistenza tecnica:

a) I termini e la durata delle garanzie, decorrenti dalla data di immatricolazione di ciascun veicolo, dovranno essere non inferiori a:

a) per la garanzia globale, 24 mesi;

Il Fornitore dovrà indicare un referente unico responsabile del servizio di assistenza in garanzia dei veicoli.

Per gli interventi in garanzia il Fornitore potrà incaricare una propria officina esterna autorizzata (con possibilità per ATAP di rifiutare, in ogni momento, l'officina indicata, qualora il verificarsi di eventuali e comprovate inefficienze nell'espletamento delle prestazioni di manutenzione e riparazione avesse ad incidere negativamente sul regolare esercizio dei servizi di trasporto pubblico erogati da ATAP). Il Fornitore per gli interventi in garanzia avrà l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, al trasferimento dei veicoli, anche non marcianti, dai depositi ATAP di Biella e di Vercelli, all'officina esterna e viceversa.

In casi particolari, ATAP ed il Fornitore potranno concordare l'esecuzione di specifici interventi di manutenzione in garanzia presso i depositi ATAP.

Qualsiasi intervento sugli autobus deve essere eseguito nel pieno rispetto delle specifiche fornite dal costruttore del veicolo e dei suoi componenti, nonché nel rispetto delle norme di buona tecnica.

Durante il periodo di garanzia ATAP segnalerà al fornitore mediante fax o e-mail ogni difetto o carenza rilevata sui veicoli anche in riferimento agli accessori ed alle dotazioni varie (con eccezione delle dotazioni di fornitura ATAP).

Il fornitore è tenuto ad intervenire a propria cura e spese compresi eventuali trasferimenti da e per la sede di ATAP per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati nonché ad apportare tutte quelle modifiche necessarie ad evitare il ripetersi degli inconvenienti riscontrati, esclusi quelli facenti capo a normale usura od uso improprio dell'autobus e/o del singolo particolare.

Qualora l'intervento, o la somma degli interventi in garanzia, abbia comportato la non utilizzazione del mezzo per un periodo superiore a 30 giorni, la garanzia si intende sospesa e prolungata per un pari periodo di tempo.

Il calcolo dei giorni di fermo di ciascun veicolo per lo svolgimento delle attività in garanzia, salvo diverso accordo tra le parti, decorre dalla data della comunicazione di ATAP della deficienza riscontrata e termina con la risoluzione dell'anomalia e la riconsegna del veicolo da parte del fornitore.

b) il fornitore organizzerà a propria cura e carico, presso la sede ATAP, previa programmazione stabilita di concerto con i responsabili dell'area tecnica aziendale, i seguenti corsi di formazione:

I. numero 2 giornate di formazione per il personale di officina/Piazzale ATAP aventi ad oggetto le tecniche e procedure di diagnostica e riparazione dei guasti, recupero e traino; dovranno altresì essere indicati i centri d'assistenza più vicini alle sedi ATAP per tutti i componenti dell'autobus. ATAP imputerà al fornitore ogni responsabilità relativa a danneggiamenti derivanti da mancata o incompleta formazione relativa ai citati argomenti.

II. Numero 1 giornata di formazione per gli istruttori di guida dell'ATAP finalizzata all'istruzione relativa all'utilizzo ottimale dei veicoli.

Art. 2 - Durata dell'appalto

La consegna degli autobus, completi degli allestimenti previsti, dovrà avvenire entro e non oltre **80 giorni consecutivi** (mese di agosto incluso) dall'emissione dell'ordinativo.

Il termine ultimo per l'emissione degli ordinativi da parte di ATAP, è fissato a 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

Il valore massimo stimato al netto d'iva risulta:

| Numero lotto | A) Importo a base di gara | B) Oneri della sicurezza | A+B) Importo complessivo |
|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LOTTO UNICO: (lunghezza indicativa mt. 7,20) CLASSE I, alimentati a metano GNC | € 400.925,70 | € 0,00 | € 400.925,70 |

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

L'impresa aggiudicataria assume al momento dell'aggiudicazione l'obbligo di provvedere alla fornitura, in conformità alle condizioni contenute nel presente testo.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal disciplinare di gara e da tutti gli allegati di gara, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di gara vale la soluzione più aderente alle finalità dell'appalto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, con il seguente ordine di prevalenza:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- c) contratto di appalto sottoscritto;
- d) le disposizioni contrattuali, con prevalenza dei disposti della presente **parte amministrativa** e del capitolato speciale di appalto, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
- e) elaborati allegati con prevalenza elaborati tecnici;
- f) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati.

3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

5. Eventuali lavori, prestazioni o forniture di dettaglio non indicate negli elaborati di gara, ma necessarie per dare piena funzionalità e coerenza all'appalto, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore senza che questi possa richiedere alcun compenso aggiuntivo.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art 18 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
 - a) tutti gli elaborati di gara;
 - b) l'offerta economica formulata in sede di gara;
 - d) le polizze di garanzia.

3. Sono contrattualmente vincolanti, per quanto applicabili, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:
- D. Lgs 36/2023: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e s.m.i.;
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)”;
 - GDPR (General Data Protection Regulation): il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - D.lgs. n.81/2008 recante “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
 - Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
 - Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - D.M. 22.01.2008 n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, in vigore dal 27/03/2008) e Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 46, e successive modifiche e integrazioni), per quanto applicabile;
 - Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
 - Disposizioni normative applicabili concernenti la fornitura ed i servizi in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
 - Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. “Legge anticorruzione”;
 - CAM “ [Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada](#)”(adottati con DM 17 giugno 2021);
 - Norme in materia di omologazione di autobus vigenti all'atto della consegna, ed in particolare: - le prescrizioni stabilite dal nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dal regolamento di esecuzione attuazione approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495, nonché successive integrazioni e modificazioni; - le norme in materia di contenimento delle emissioni inquinanti in vigore alla data della consegna dei mezzi, e delle norme Europee EURO 5 o superiore; - le norme vigenti in materia di contenimento delle emissioni sonore prodotte dai veicoli a motore diesel; etc.
 - Ogni altra normativa tecnica e prestazionale applicabile all'oggetto dell'intervento.

Art. 6 - Fallimento dell'Appaltatore

1. Per quanto riguarda l'esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato si fa riferimento all'art 124 del D. Lgs. 36/2023. Inoltre si fa riferimento al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” ed in particolare all'art. 95 recante “Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni”.

2. La stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

Art. 7 - Comunicazioni con l'appaltatore e suo domicilio

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice D. Lgs. 36/2023, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

2. L'Appaltatore deve eleggere domicilio digitale, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 8 - Risoluzione del contratto- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c. - Recesso dal contratto

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.
2. Oltre a quanto stabilito dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
 - a. inadempimento alle disposizioni contrattuali riguardo ai tempi di esecuzione o in caso di difformità del prodotto per n. 2 (due) volte nel corso del contratto, rispetto alle caratteristiche concordate;
 - b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio/fornitura;
 - c. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d. sospensione delle prestazioni da contratto da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e. quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
 - f. associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo;
 - g. la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
 - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i. errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
 - j. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - k. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolato;
 - l. nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della L. n. 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile.
 - m. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - n. grave inadempimento delle norme di tutela ambientale;
 - o. nel caso di subappalto totale o parziale dei lavori non autorizzato;
 - p. nel caso in cui si accerti in corso d'esecuzione che l'impresa ausiliaria non dispone dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento o che non vi è l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. (Articolo 104, comma 9 D. Lgs 36/2023);
 - q. accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia;
 - r. violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;
 - s. mancata reintegrazione della garanzia definitiva o rinnovo di polizze a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
 - t. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
 - u. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso.
4. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (raccomandata A/R, P.E.C.).

In caso di risoluzione la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà della Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

B. Recesso

1. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'art. 123 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.
2. La Stazione appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell'Appaltatore, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o - a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro la Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori,

- ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale.
3. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma,
 4. l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.
 5. L'esecuzione o il completamento degli adempimenti contrattuali nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato sono disciplinati dall'art 124 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 - Esecuzione della fornitura e garanzia definitiva

1. La data di emissione dell'ordinativo fa fede per il computo dei termini di consegna. L'impresa dovrà far pervenire ad ATAP:
 - a. Entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'ordinativo: Documento comprovante la stipula a favore di ATAP di una "garanzia fideiussoria" da rilasciarsi, obbligatoriamente per un valore pari al 10% del prezzo complessivo di acquisto dei veicoli in ordinativo, a garanzia di regolare fornitura degli stessi.

La "garanzia" dovrà avere validità fino all'esito positivo del collaudo definitivo dell'ultimo veicolo immatricolato nell'ambito dell'ordinativo in questione, secondo quanto previsto al successivo art. 10 punto 3.c.

La suindicata garanzia deve essere rilasciata, da un istituto bancario oppure da una compagnia di assicurazione.

La suddetta garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. ATAP inoltre avrà il diritto di valersi delle suindicate garanzie, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e avrà il diritto di valersi delle suindicate garanzie per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore e/o dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impegnati nell'esecuzione della fornitura e dei servizi, compresi i subappaltatori.

La suddetta garanzia, nel corso di esecuzione del contratto non potrà svincolarsi progressivamente.

La suddetta garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia (ove prevista) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte di ATAP della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Ove la suindicata garanzia sia stata escussa in tutto o in parte, l'aggiudicatario sarà obbligato a ricostituire l'importo della cauzione nel termine massimo di 15 giorni dalla data di avvenuta escussione. La mancata ricostituzione della stessa nei termini su indicati, darà diritto ad ATAP di trattenere direttamente dagli importi dei pagamenti dovuti all'affidatario, per le forniture o per i servizi resi nell'ambito del presente appalto, quanto da questi dovuto ad ATAP per penali, danni e quant'altro sia maturato per violazione di clausole contrattuali esplicitate nel presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo del contratto risultasse insufficiente a coprire eventuali danni subiti in conseguenza degli eventuali inadempimenti contrattuali, resta salvo per ATAP l'esercizio di ogni azione volta al risarcimento del maggior danno subito.
 - b. Copia dell'ordine sottoscritta per accettazione.
 - c. Copia sottoscritta per accettazione del "Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali comprensivo delle informazioni sui rischi specifici aziendali e sulle prescrizioni di sicurezza e ambientali applicabili ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i." Il documento, costituente allegato contrattuale, definisce le regole per il coordinamento della sicurezza nei casi di accesso del personale incaricato dal fornitore all'interno delle sedi aziendali.
 - d. Copia sottoscritta per accettazione delle "Condizioni generali di fornitura" (vedere fac-simile, Allegato 5) che saranno inviate unitamente all'ordine. Le clausole generali ivi riportate costituiranno parte integrante del contratto.
 - e. In adempimento ai disposti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), l'affidatario sarà tenuto a:
 - comunicare ad ATAP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non

- esclusiva) su cui ATAP SpA dovrà effettuare i pagamenti relativi alla commessa;
- comunicare ad ATAP le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
- impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

Il contratto integrerà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie inerenti il presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di strumenti idonei ai fini della tracciabilità secondo le previsioni di legge.

In caso di mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria dei documenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) e) entro 20 giorni dalla comunicazione formale di ciascun ordinativo, o nel caso in cui i contenuti dei suddetti documenti risultino non conformi alle prescrizioni del presente capitolato, ATAP si riserva di procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 10 - Consegna e collaudo

1. Tempi e luoghi di consegna:

- a. I veicoli oggetto della fornitura dovranno essere consegnati, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria, nel termine prescritto dal presente capitolato o nel minore termine offerto dal concorrente e riportato nell'ordine; il fornitore risponde dei ritardi imputabili ad eventuali subfornitori.
- b. I veicoli dovranno essere consegnati presso il deposito ATAP di Biella. Resta pertanto inteso che, ove gli autobus fossero prodotti in territorio extra UE, il passaggio di proprietà avverrà solo dopo l'esperimento delle pratiche doganali che saranno a cura e carico del fornitore il quale sarà, nel caso, tenuto a presentare, all'atto della consegna (passaggio di proprietà), un'attestazione circa il fatto che gli autobus sono entrati nel territorio nazionale in modo regolare, ossia avendo assolto tutte le eventuali formalità doganali previste a norma di legge.

2. Corredo:

- a. A corredo della fornitura dovranno essere consegnati (punto soggetto a penalità, vedi art 13 punto3):
 - I) n° 2 copie dei libretti d'uso e manutenzione per ogni parte dell'autobus e relativi schemi tecnici (redatti in Italiano) oltreché 1 copia in formato .pdf da trasmettersi su supporto informatico;
 - II) n° 1 catalogo ricambi relativo a tutte le parti ed i componenti del veicolo (parti meccaniche, elettriche, elettroniche, di carrozzeria...) comprensivo di tavole per l'individuazione dei componenti del veicolo. Resta a carico del fornitore ogni eventuale aggiornamento del catalogo almeno per 10 anni dall'immatricolazione. Qualora tale catalogo sia reso disponibile mediante collegamento a specifica piattaforma internet la fornitura sarà considerata soddisfatta mediante consegna delle credenziali di autenticazione alla piattaforma per almeno un addetto; resta a carico del fornitore l'aggiornamento periodico di tali credenziali.
 - III) N° 1 copia per autobus consegnato del manuale per il conducente (redatto in italiano) oltreché una copia su supporto informatico.
 - IV) Certificato di conformità per l'autotelaio o il veicolo.
 - V) Dichiarazione di vendita.
 - VI) Dichiarazione, resa con firma autenticata a termini di legge, attestante il fatto che gli importi evidenziati in fattura risultano al netto di sconti o altri benefici.
 - VII) Rapporto di prova di efficienza freni emesso previo test su banco a rulli omologato per ciascun autobus in consegna.
 - VIII) N. 2 copie (oltreché una copia su supporto informatico in formato .pdf) dei seguenti disegni/schemi:
 - 1) Disegno del figurino in scala 1:20 e 1:100.
 - 2) Disegno del figurino di raggio di volta del veicolo ed iscrizione in curva.
 - 3) Disegno complessivo posto guida e visibilità.
 - 4) Disegno complessivo cruscotto.
 - 5) Disegno complessivo disposizione sedili passeggeri; tale disegno deve essere previsto per ogni possibile configurazione del veicolo.
 - 6) Disegno complessivo montaggio parabrezza e lunotto posteriore.
 - 7) Disegno complessivo sistemazione ed applicazione illuminazione interna.
 - 8) Schemi funzionale, di principio, di manutenzione e topografico multifilare dell'impianto elettrico e di tutti i suoi componenti comprensivi di scheda riportante i codici di acquisto originali del costruttore dei componenti.
 - 9) Schemi funzionale, di principio, di manutenzione e topografico dell'impianto pneumatico e di tutti i suoi componenti comprensivi di scheda riportante i codici di acquisto originali del costruttore dei componenti.
 - 10) Schema topografico impianto di lubrificazione completo di legenda e codifica tubazioni.

Tutta la documentazione cartacea/informatica dovrà essere resa disponibile in lingua italiana.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta inoltre a fornire, su richiesta della Società, chiarimenti illustrazioni e disegni che si rendessero necessari per il regolare esercizio, per la manutenzione e riparazione di veicoli, dei complessivi e dei particolari, nonché i disegni costruttivi dei ricambi dei quali fosse dichiarata cessata la produzione.

La Ditta Aggiudicataria si impegna altresì ad inviare di volta in volta alla Società gli eventuali aggiornamenti del catalogo nomenclatore delle parti di ricambio.

3. Collaudi ed immatricolazione: Le prove e verifiche di collaudo dei veicoli oggetto della presente fornitura sono articolate nelle seguenti fasi:

- Collaudo di accettazione
 - Collaudo di immatricolazione
 - Collaudo definitivo
- a. Collaudo di accettazione: preventivamente all'immatricolazione l'aggiudicatario dovrà comunicare ad ATAP la disponibilità dei veicoli per il collaudo di accettazione. ATAP, salvo diversi accordi, provvederà, entro 5 giorni dalla comunicazione, ad inviare propri incaricati presso la sede ove sono presenti i veicoli per effettuare il "Collaudo di accettazione". Il collaudo di accettazione potrà essere riferito anche ad un solo esemplare "campione". Nel corso del collaudo ATAP procederà ad accertare la completezza degli allestimenti di base e la rispondenza degli allestimenti particolari richiesti in sede di gara. Nel caso di esito negativo del collaudo di accettazione l'aggiudicatario è tenuto ad intervenire, a propria cura e spese, e comunque senza determinare variazioni nei tempi di consegna pattuiti per la fornitura, alla rimozione delle difformità riscontrate ed alla sostituzione e/o rifacimento delle parti/allestimenti oggetto della difformità. Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a nuovo collaudo.
- b. Collaudo di immatricolazione: i veicoli verranno sottoposti a collaudo di immatricolazione entro 5 giorni lavorativi dalla consegna presso la sede ATAP. Il collaudo si intenderà superato con esito positivo se si verificano tutte le seguenti condizioni.
- E' stato superato con esito positivo il collaudo di accettazione.
 - E' presente per ogni veicolo apposito documento di trasporto (ddt di consegna).
 - E' stata consegnata tutta la documentazione tecnica contrattualmente prevista al punto 2.a.
 - A seguito di esame del veicolo è stata accertata la rispondenza del veicolo e delle sue parti alle prescrizioni della Specifica Tecnica allegata ed il regolare funzionamento dei dispositivi installati.
 - E' stata regolarmente effettuata l'immatricolazione a cura e spese dell'aggiudicatario.

Al collaudo possono presenziare i tecnici del Fornitore; l'esito del collaudo verrà formalizzato con lettera raccomandata/PEC. L'esito positivo del collaudo di immatricolazione sancisce l'efficacia della consegna ai fini contrattuali. Qualora l'esito del collaudo di immatricolazione dovesse risultare negativo il veicolo si considererà come non consegnato e il tempo intercorso dalla data del primo collaudo di immatricolazione risultato negativo e la data del collaudo di immatricolazione risultato positivo, oltre il termine contrattuale di consegna, verrà conteggiato ai fini dell'eventuale applicazione della penale di cui al successivo art. 13 punto 1.

Resta inteso che il collaudo di immatricolazione, mentre non impegna in alcun modo ATAP, non solleva l'aggiudicatario dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli al funzionamento cui sono destinati e della qualità e rispondenza dei materiali impiegati. Qualora il collaudo di immatricolazione non fosse superato con esito positivo per il riscontro di carenze o difetti, il Fornitore è tenuto a rimuovere gli stessi effettuando tutte le modifiche necessarie ad evitare il ripetersi degli inconvenienti, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito del collaudo; in caso contrario ATAP si riserva di rifiutare la fornitura, trattenendo l'importo della garanzia di cui al precedente art.9 punto 1.a. A seguito dell'intervento di ripristino verrà ripetuto il collaudo.

- c. Collaudo definitivo: a 12 mesi dal superamento con esito positivo del collaudo di immatricolazione verrà effettuato il collaudo definitivo; detto collaudo terrà conto anche dei fermi per guasto che si siano verificati in esercizio nel periodo sopraindicato ed in particolare del ripetersi di guasti a componenti specifiche; l'esito del collaudo verrà formalizzato con lettera raccomandata/PEC.

L'aggiudicatario sarà preavvisato, almeno dieci giorni prima, dell'effettuazione di tale collaudo ed avrà la facoltà di parteciparvi, ma non quella di richiedere la ripetizione delle prove in caso di sua mancata presenza. Il collaudo definitivo sarà effettuato sui singoli veicoli della fornitura e comprenderà gli esami, le prove e le verifiche di seguito indicate, salva la facoltà di ATAP di richiedere altri accertamenti che ritenesse necessari per verificare la rispondenza del veicolo all'uso ad esso destinato e che dovranno essere indicati nel programma di esecuzione comunicato al Fornitore:

- controllo generale del veicolo, consistente nella verifica della sua integrità e del regolare funzionamento di tutti i suoi componenti;
- marcia su strada.

Il veicolo si considererà collaudato con esito positivo solo se saranno verificate le seguenti condizioni:

- superamento delle prove sopra elencate;
- eliminazione di tutti i difetti coperti da garanzia manifestati dal veicolo durante il periodo di servizio precedente al collaudo definitivo;

- aggiornamento di tutta la documentazione tecnica prevista dal contratto.
- Ove il veicolo non superi il collaudo definitivo il fornitore dovrà provvedere al ripristino delle anomalie segnalate da ATAP entro 30 giorni dalla comunicazione di mancato superamento del collaudo.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 11 - Revisione prezzi

Si fa riferimento all'art 60 del D. Lgs 36/2023 l'oggetto dell'appalto non consiste in una prestazione di durata in quanto mera fornitura.

Art. 12 Pagamenti

1. Pagamento dei veicoli: Il pagamento dei veicoli in fornitura avverrà, previa emissione di regolare fattura da parte del fornitore, per il 70% a 30 giorni fine mese dalla data di superamento con esito positivo del collaudo di immatricolazione e per il restante 30% a 90 giorni fine mese dalla data di superamento con esito positivo del collaudo di immatricolazione. Tale impegno è da considerarsi vincolante solo nel caso in cui non sussistano impedimenti all'immatricolazione stessa causati dal Fornitore, sia per non conformità dei veicoli alle vigenti disposizioni legislative, sia a seguito di esito negativo del collaudo di fornitura, sia per mancanza della documentazione prevista. Sulle fatture dovranno essere riportati i relativi CUP e CIG.

Art. 13 Penali

1. Ritardata consegna dei mezzi: Il mancato rispetto del termine contrattuale, tenuto conto di quanto precisato al precedente art 10 punto 3, comporta l'applicazione di una penale pari a Euro 200,00 per autobus per ogni giorno di ritardo; per ritardi superiori a 60 giorni ATAP si riserva di rifiutare la fornitura con revoca di aggiudicazione, trattenendo l'importo della cauzione di cui al precedente art. 9 punto 1.a.
2. Penali per altri inadempimenti: per qualunque inadempimento rispetto agli obblighi sanciti dal presente capitolato d'oneri, non ricompreso nelle specifiche casistiche di cui ai precedenti punti, che venga accertato in capo al fornitore, ATAP si riserva l'applicazione di una penale ad autobus di valore minimo pari a € 100,00 e di valore massimo pari a € 1.000,00. L'ammontare della penale entro i limiti minimi e massimi sopra stabiliti verrà determinato in correlazione con la gravità del comportamento del fornitore, tenuto conto anche di eventuali recidive, e con l'entità del danno subito da ATAP. L'ammontare delle penali sarà trattenuto dai pagamenti eventualmente dovuti al fornitore o prelevato dalla "Cauzione definitiva".
Per tutte le ipotesi di penale individuate nel presente articolo, il pagamento della penale lascia impregiudicato il diritto di ATAP al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito a causa dell'inadempimento.

CAPO 5 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 14 Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 del D. Lgs 36/2023.

Art. 15 - Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore in ogni caso solleva la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle parti subappaltate.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023.

Art. 16 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
2. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dal presente Capitolato d'Oneri.
3. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante nei casi di cui all'art. 119 comma 11, lettere a) e c) del D. Lgs 36/2023 esonera l'Appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.
4. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
5. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

CAPO 6 - GARANZIE

Art. 17 - Garanzie ulteriori

- 1.** Divieti di cessione: Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del C.C. è esclusa la cedibilità dei crediti dell'impresa aggiudicataria derivanti dalla fornitura, pena la risoluzione di diritto del rapporto ex art. 1456 C.C. e l'incameramento dell'intero importo delle garanzie di cui ai punti D.1.a. e D.1.b.
- 2.** Cambi di denominazione: Eventuali cambi di ragione sociale e/o fusioni od incorporamenti dell'impresa fornitrice devono garantire l'inalterabilità delle condizioni della presente fornitura.

In tema di garanzie definitive di cui al precedente art.9 punto trova applicazione l'art. 53 del D. Lgs n. 36/2023.

Nel caso in cui l'importo della garanzia risultasse insufficiente a coprire eventuali danni subiti, resta salvo per ATAP l'esercizio di ogni azione volta al risarcimento del maggior danno subito; il concorrente aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare l'importo della garanzia, qualora ATAP dovesse avvalersene in tutto o in parte durante il periodo relativo all'esecuzione dell'intera fornitura; l'integrazione dovrà avvenire nel termine di 10 giorni, altrimenti verrà reintegrata d'ufficio prelevando l'importo corrispondente dai pagamenti eventualmente da effettuare.

La "garanzia definitiva" è rilasciata ai fini della garanzia dei corretti adempimenti contrattuali; ove dai controlli effettuati in corso di esecuzione contrattuale si rilevasse la ripetuta violazione degli impegni contrattuali, ne conseguirà la risoluzione di diritto del contratto e ATAP potrà rivalersi sulla garanzia definitiva per il risarcimento dei maggiori costi indotti dalla risoluzione stessa.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 18 - Norme di sicurezza generali

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

CAPO 8 - ALTRO

Art. 19 Foro competente e controversie

Foro competente: Per ogni controversia e contestazione legale è competente il foro di Biella.

Contenziosi: Qualunque contenzioso che avesse a sorgere nel corso della fornitura, non darà diritto all'impresa aggiudicataria ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara Allegato 7.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio Bertella
(Firmato in originale)

Il Presidente
Dott.ssa Francesca Guabello
(Firmato in originale)